



# CITTA' DI LEGNAGO

SETT. 3° TECNICO

SERVIZIO ECOLOGIA  
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.452 del 23/11/2011

prot. n.34929

## ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: **PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE STRADALE, A CARATTERE PREVENTIVO, PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. PERIODO 2011-2012. REVOCA DELLA ORDINANZA 387 DEL 7 OTTOBRE 2011**

IL SINDACO

**Premesso** che il giorno 7 novembre 2011 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, che ha votato l'adozione del provvedimento approvato dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza che riporta le azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico per l'inverno 2011-2012 proponendo analoghe azioni adottate nel periodo 2010-2011, aggiornate e opportunamente modificate, perfezionate rispetto alla precedente riunione tenutasi il 21 settembre scorso.

**Rilevato** che dal TTZ - Tavolo Tecnico Zonale sulle azioni ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi di inquinamento atmosferico nelle aree individuate come "Zona A1" nel Piano Regionale di Tutela, **dal 10 ottobre 2011 al 16 dicembre 2011 e dal 9 gennaio 2012 al 18 maggio 2012**, sono disposti:

- 1) il fermo del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle **ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30**, di:
  - autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici.
  - ai mezzi agricoli nello svolgimento della regolare attività agricola;
  - l'utilizzo in modo condiviso dell'automobile (car-sharing, car pooling);
- 2) il fermo traffico ulteriori deroghe possono essere motivatamente decise nell'ambito dei piani d'azione;

**Ritenuto** di dover ricorrere all'applicazione della detta norma alle strade di

cui al punto 1 del dispositivo;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Vista** la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

#### O R D I N A

1) Sono imposte, alla circolazione dei veicoli a motore, le limitazioni di cui al seguente prospetto:

STRADE	LIMITAZIONI IMPOSTE	CATEGORIE DI VEICOLI CUI LE LIMITAZIONI SI APPLICANO
--------	------------------------	---

<p>Tutte le strade nel territorio comunale con esclusione della S.S. 434 e della SR10</p>	<p>Dal <b>10 ottobre al 16 dicembre 2011 e dal 9 gennaio 2012 al 18 maggio 2012</b></p> <p>Divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì compresi, <b>dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30</b></p> <p><b>ESCLUSIONI</b></p> <p>giorni festivi infrasettimanali.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE;</li> <li>2. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE;</li> <li>3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>VEICOLI ESCLUSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE o successive;</li> <li>2. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE o successive ;</li> <li>3. motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive;</li> <li>4. veicoli in deroga;</li> <li>5. mezzi agricoli in regolare attività agricola sono ammessi alla circolazione dalle 12.00-alle 13.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;</li> <li>6. veicoli muniti di titolo autorizzatorio;</li> </ol>
---	--	---

## Le categorie "Euro" per autoveicoli

- **1Euro 1:** indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. **Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.**
- **1Attenzione:** alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. *Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".*
- **1Euro 2:** indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.

- **1Euro 3:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69.

La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.

- **1Euro 4:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e imporrà una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono veicoli recenti che rispettano l'Euro 4.

**pre-Euro1:** indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"

## I riferimenti nel libretto di circolazione

Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario **controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo** (libretto). Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

1Le Direttive Anti-Inquinamento per MOTOCICLI e CICLOMOTORI		
Euro 1	Euro 2	Euro 3
omologati dopo il 17.6.1999	ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 97/24 CE cap. 5 fase II	omologato o immatricolati dopo il 1.1.2006
97/24 CE cap. 5	motocicli immatricolati dal 1.1.2003 2002/51 CE fase A	2002/51 CE fase B

Per i veicoli omologati secondo la direttiva 97/24 (Euro1-moto), è chiaramente indicata nella documentazione che accompagna il veicolo la dicitura "rispetta la direttiva 97/24/CE cap. 5". Non è significativa l'assenza di un catalizzatore allo scarico, dato che i valori di emissione richiesti da quella direttiva possono essere ottenuti,

secondo la tecnologia di produzione, anche senza quel dispositivo. Alcuni modelli tra i più recenti, omologati in periodi precedenti a quella direttiva, possono essere resi conformi ad essa applicando particolari dispositivi, che li rendono analoghi a quelli omologati successivamente; in altri casi, può essere sufficiente una dichiarazione della Casa costruttrice. In entrambe le ipotesi, informazioni certe - anche riguardo alla eventuale necessità di apportare aggiornamenti nei documenti di circolazione - potranno essere fornite solo dalla Casa costruttrice o dalla sua rete di assistenza.

<b><sup>1</sup>Le Direttive Anti-Inquinamento per AUTOVEICOLI, ANCHE COMMERCIALI, fino a 3,5 t</b>				
<b>Euro 1</b>	<b>Euro 2</b>	<b>Euro 3</b>	<b>Euro 4</b>	<b>Euro 5</b>
immatricolati dopo il 1.1.1993	immatricolati dopo il 1.1.1997	immatricolati dopo il 1.1.2001	immatricolati dopo il 1.1.2006	immatricolati dopo il 1.1.2008
91/441 CE 91/542 CE punto 6.2.1.A 93/59 CEE	91/542 CE punto 6.2.1.B 94/12 CE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 98/77 CE	98/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE9 rif. 98/69 CE 2001/27 CE 2001/100 CE-A 2002/80 CE 2003/76 CE	98/69 CE-B 98/77 CE rif. 98/69 CE-B 99/96 CE-B 99/102 CE-B rif. 98/69 CE-B 2001/1 CE-B rif. 98/69 CE-B 2001/27 CE-B 2001-100 CE-B 2002/80 CE-B 2003/76 CE-B	-2005/55/CE B2 -2006/51/CE rif.2005/55/CE B2 -2006/51/CE rif.2005/55/CE B2 (ecol.migliorato)

<b><sup>1</sup>Le Direttive Anti-Inquinamento per AUTOVEICOLI COMMERCIALI oltre 3,5 t</b>			
<b>Euro 1</b>	<b>Euro 2</b>	<b>Euro 3</b>	<b>Euro 4</b>
immatricolati dopo il 1.1.1993 o il 1.10.1996 (a seconda dei gas emessi)	immatricolati dopo il 1.1.1997	immatricolati dopo il 1.10.2001	immatricolati dopo il 1.10.2005
91/542 CEE	96/01 CE	99/96 CE	98/69 CE-B

**INOLTRE, SEMPRE IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI:**

1	veicoli ad emissione nulla (motore elettrico)elettrici e ibridi e veicoli con emissioni inquinanti nulle e veicoli alimentati a gas metano e GPL
2	veicoli equipaggiati motore ibrido elettrico e termico
3	Veicoli ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi(metano, gpl)
4	autobus adibiti al trasporto pubblico compresi i mezzi di servizio
5	Auto veicoli che effettuano car-pooling
6	veicoli per trasporto farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili(da documentare)
7	veicoli muniti di contrassegno per trasporto portatori handicap e soggetti affetti da gravi patologie (documentati e certificati)
8	veicoli per trasporto persone a strutture sanitarie, visite e analisi programmate (documentate)
9	veicoli di operatori per assistenza domiciliare (documentata e certificata)
10	veicoli utilizzati per assolvere i compiti d'istituto delle Pubbliche Amm.ni, Magistratura, polizia locale, provinciale, e Stradale, VV FF, FF AA
11	veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione energia e la manutenzione dei relativi impianti

12	veicoli adibiti a raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali
13	veicoli adibiti a servizi cimiteriali limitatamente al trasporto salme
14	veicoli adibiti a servizi manutentivi di emergenza(documentati)
15	veicoli adibiti a manutenzione della rete stradale, idrica fognaria e neve
16	veicoli che devono recarsi a revisione obbligatoria(documentata)
17	veicoli condotti da donatori di sangue muniti di appuntamento o certificato di donazione
18	veicoli condotti da lavoratori turnisti con orari di lavoro non coperti dal trasporto pubblico di linea
19	veicoli condotti da lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri)del servizio di trasporto pubblico di linea
20	veicoli condotti da sacerdoti o ministri di culto di ogni confessione per funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio
21	veicoli partecipanti a cortei di carnevale
22	veicoli di interesse storico e collezionistico, art. 60 nuovo codice della strada, iscritti negli appositi registri storici o targati ASI, solo per manifestazioni
23	Veicoli di operatori diretti ai mercati
24	Veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero
25	Veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 m prima e dopo orario uscita/entrata scuola

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica di cui al seguente prospetto:

N . D.	LUOGO IN CUI I SEGNALI DEBONO ESSERE APPOSTI	Fig. Nr. Art. Reg. C.d.S.	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA	TEMPI DI APPOSIZIONE E NOTE
	Al confine delle strade in entrata nel territorio del comune di Legnago	Fig. II 46 art. 116 Reg	DIVIETO DI TRANSITO	Tempi uniformi data la peculiarità del provvedimento
		Mod. II 3 art. 83 Reg.	VALIDITA' -(INDICARE GIORNI E ORARIO)	
		Mod. II 4 art. 83	ECCEPITO: VEICOLI CATALIZZATI O MUNITI DI 2TITOLO AUTORIZZATORIO	

2Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. La dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 dovrà contenere la seguente formula: Il/La sottoscritto/a.... ,nato/a a..... il....., residente a ... in Via ... n. .... , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. - 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara .....

- 7) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito WEB del Comune di Legnago, nonché con diffusione alle testate TV - Radio - Stampa della provincia di Verona e locali;
- 8) dell'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.
- 9) Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

*in alternativa*

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3° Lavori Pubblici ed Urbanistica.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.

La presente ordinanza revoca la precedente n. 387 del 7 Ottobre 2011 di medesimo oggetto.

Legnago, li 23/11/2011

IL SINDACO  
F.to Roberto Rettondini